

## TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA SEZIONE FALLIMENTARE

Ai curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori

Al Sig. Presidente del Tribunale

Al Sig. Dirigente del Tribunale

Alla Cancelleria Fallimentare

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara

Oggetto: CIRCOLARE SULLE MODALITA' OPERATIVE IN MATERIA DI OBBLIGATORIETA' DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

In seguito all'introduzione delle norme che hanno previsto l'obbligatorietà del Processo Civile Telematico (PCT) sono emerse, in questa prima fase di avvio, problematiche, per una migliore soluzione delle quali, vengono fornite alcune indicazioni operative di seguito elencate.

## Riferimenti normativi.

L'art. 16 bis d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede:

- al comma 1, che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (consulenti tecnici, custodi ecc.);
- al comma 3 che nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
- al comma 7, che il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia;

- al comma 8, fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti;
- al comma 9 che il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

L'art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014, fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

L'art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 prevede che l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

Dal combinato disposto di tali norme si determina, quindi, la seguente situazione:

- 1. Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dai curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari liquidatori, commissari straordinari e ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico, in particolare:
- ▶ per i procedimenti prefallimentari instaurati con deposito del ricorso dal 30/6/2014, ovvero dal N. 123/14 R.I.F. il ricorso, quale atto di parte non precedentemente costituita, potrà essere depositato sia in forma tradizionale che telematicamente ( giusta decreto ex art. 35 comma 1 D.M. 44/11di autorizzazione), al pari della memoria di costituzione del fallendo; i depositi di successive memorie e documenti delle parti costituite dovra' avvenire comunque in forma telematica. Per il deposito in forma telematica delle istanze di fallimento si raccomanda di scansionare, se dovuto, le marche da bollo da euro 98,00 e da euro 27,00 unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, marche da depositare in originale al primo accesso in cancelleria

## > per le procedure concorsuali:

- procedure fallimentari con pubblicazione della sentenza di fallimento dal 30/6/2014, dal N. 65/14 R.F.;
- procedure di concordato preventivo con deposito del ricorso, dal 30 giugno in poi, dal N. 18/14 R.C.P.;

sussiste l'obbligo del deposito telematico <u>limitatamente</u> agli atti e documenti depositati da curatori, commissari, liquidatori, commissari straordinari e commissari liquidatori.

Gli atti depositati telematicamente dovranno rispettare rigorosamente gli schemi tecnici previsti dal Ministero di Giustizia. <u>La Cancelleria Fallimentare si riserverà di rifiutare il deposito telematico degli atti non conformi a detti schemi e comunque non accetterà il deposito cartaceo degli stessi.</u>

2. <u>Per le procedure già pendenti al 30 giugno 2014</u>, la modalità di deposito degli atti e documenti del curatore, commissario, liquidatore, commissario straordinario e commissario liquidatore potrà essere <u>cartacea o telematica conforme alle regole del Processo Civile</u> Telematico.

Non sarà, invece, più utilizzabile la funzione di Fallco "istanze al Gd", pertanto l'eventuale deposito cartaceo (alternativo al deposito telematico PCT) dovrà avvenire fisicamente presso

la Cancelleria Fallimentare del Tribunale <u>cosi come i relativi provvedimenti verranno</u> trasmessi in modalità Processo Civile Telematico alternativa al ritiro cartaceo.

Questo periodo transitorio terminerà con il 31 dicembre 2014, dal 1 gennaio 2015 è infatti previsto l'obbligo del deposito telematico degli atti anche per queste procedure: per le procedure le cui istanze devono scontare l'imposta di bollo con l'applicazione delle marche, è necessario effettuare la scansione dell'istanza medesima con allegata la marca da bollo che verrà depositata in originale al primo accesso in cancelleria.

## Particolari indicazioni operative

Per le relazioni ex art. 33 comma I L.F., unitamente al deposito telematico della relazione, dovrà comunque essere depositata una copia cartacea per la procura.

❖ Provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare

Per i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, il deposito telematico non è obbligatorio, pertanto gli stessi potranno essere redatti sia in forma telematica, come si sta già effettuando per alcuni provvedimenti, che in forma cartacea: in entrambi i casi i curatori, commissari straordinari e commissari liquidatori riceveranno, come sopra già specificato, la relativa comunicazione in via telematica e, per i soli mandati di pagamento, unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione telematica, potranno passare in cancelleria il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al fine di provvedere al loro materiale ritiro.

Pescara, 28 ottobre 2014

I Giudici Delegati
Dott.ssa Anna Fortieri / / / / Liew
Dott.ssa Domenica Capezzera Lewel Lewen
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella